

**SERVIZIO CIMITERIALE DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA PER GLI ANNI
2026-2036,
CIG**

CAPITOLATO D'ONERI

Articolo 1 - Oggetto della concessione

Articolo 2 - Rapporti tra le parti

Articolo 3 - Durata della concessione

Articolo 4 - Valore economico della concessione

Articolo 5 - Responsabile della concessione

Articolo 6 - Avvio dell'esecuzione del contratto e consegna degli impianti presenti nel cimitero comunale

Articolo 7 - Funzionamento dell'impianto di illuminazione votiva

Articolo 8 - Realizzazione di allacciamenti e nuovi impianti

Articolo 9 - Attivazione di nuove utenze

Articolo 10 - Modifiche all'impianto cimiteriale

Articolo 11 - Ripristini, rimborsi e riparazione danni ai manufatti cimiteriali

Articolo 12 - Oneri ed obblighi per la gestione degli impianti e del servizio

Articolo 13 - Tariffe

Articolo 14 - Condizioni generali di abbonamento

Articolo 15 - Modalità di pagamento dei diritti di abbonamento e delle tariffe di allacciamento

Articolo 16 - Canone di concessione e modalità di pagamento

Articolo 17 - Contratto e avvio del servizio

Articolo 18 - Cessione della concessione

Articolo 19 - Garanzia definitiva

Articolo 20 - Assicurazioni contro infortuni e danni - Responsabilità civile

Articolo 21 - Obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali e infortunistici

Articolo 22 - Penalità

Articolo 23 - Interruzione del servizio

Articolo 24 - Mezzi e personale per effettuare il servizio

Articolo 25 - Risoluzione della concessione

Articolo 26 - Controversie

Articolo 27 - Disposizioni finali

Articolo 28 - Trattamento dei dati personali

Articolo 1 - Oggetto della concessione

-

La concessione di servizi disciplinata dal presente capitolato ha ad oggetto la gestione del servizio di illuminazione votiva presso il cimitero del Comune di Montalto Dora.

Il servizio di illuminazione votiva oggetto di concessione deve intendersi comprensivo:

della fornitura, installazione, messa in opera delle lampade votive e dei relativi porta lampade;

della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle lampade votive installate presso loculi, campi di inumazione e tombe di famiglia esistenti e degli impianti ad esse afferenti per la fornitura di energia elettrica, presenti nel cimitero di Montalto Dora;

della fornitura di energia elettrica a servizio dell'illuminazione votiva, con oneri a proprio carico per la volturazione delle utenze dal precedente concessionario;

della gestione del rapporto con l'utenza e della riscossione dei canoni di abbonamento sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale con il presente capitolato.

Articolo 2 - Rapporti tra le parti

Tutte le prestazioni oggetto di concessione, delineate nel presente capitolato, sono da ritenersi interamente a carico del concessionario e sono comprese nell'offerta dal medesimo presentata.

Il concessionario, con la sottoscrizione del contratto di concessione, si obbliga alla gestione del servizio di illuminazione votiva presso il cimitero del Comune di Montalto Dora, secondo le modalità delineate nel presente capitolato e in ogni caso sollevando il concedente da ogni richiesta risarcitoria per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione.

Il concedente rimane proprietario degli impianti presenti all'interno del cimitero comunale ed esercita funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del concessionario.

Articolo 3 - Durata della concessione

La presente concessione ha durata di anni 10 (DIECI), a decorrere dal 01.01.2026 o dalla data di consegna degli impianti se successiva senza possibilità di rinnovo.

Il servizio ha inizio nella data determinata ai sensi del comma precedente anche in pendenza di stipula del contratto.

Alla scadenza della concessione tutti i materiali e gli impianti messi in opera dal concessionario si riterranno ammortizzati con proventi di gestione e passeranno di diritto in proprietà assoluta al Comune di Montalto Dora senza corresponsione di alcun indennizzo o riscatto.

Nel caso in cui, alla scadenza della concessione, la procedura di affidamento di nuova indizione non sia ancora ultimata o nelle more dell'insediamento del nuovo gestore, il concessionario uscente è obbligato alla gestione del servizio sino alla comunicazione, da parte del Comune di Montalto Dora, di effettivo insediamento della nuova impresa aggiudicataria.

Articolo 4 - Valore economico della concessione

L'importo complessivo presunto della concessione per n. 10 anni è di € 79.020,00, oltre I.V.A. così quantificato:

- 439 (n° di lampade votive attive al 27.11.2025)
- € 18,00 (I.V.A. esclusa, corrispondente al canone di abbonamento annuo per ogni punto luminoso, secondo quanto previsto dal presente capitolato).
- 10 anni di durata della concessione.
-

Articolo 5 - Responsabile della concessione

Per garantire la regolare esecuzione del servizio, il concessionario - entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto - dovrà nominare, tra il proprio personale dipendente, un responsabile della concessione, figura professionale di comprovata capacità e serietà cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e vigilare su tutte le prestazioni oggetto della concessione.

Il responsabile della concessione, contestualmente all'atto di nomina, dovrà essere delegato ad intrattenere i rapporti con il concedente e a curare, per conto del concessionario, tutti i rapporti con l'utenza, impegnandosi a raccogliere ed evadere le relative istanze, comunicazioni ed eventuali contestazioni e garantendo la propria reperibilità negli orari di apertura del cimitero comunale.

Tutti i rapporti con l'utenza sono dunque a carico del concessionario, nella persona del responsabile della concessione.

Articolo 6 - Avvio dell'esecuzione del contratto e consegna degli impianti presenti nel cimitero comunale

Il concessionario accetta l'impianto di illuminazione votiva a servizio del cimitero del Comune di Montalto Dora nello stato di fatto in cui si trova, senza poter avanzare nessuna richiesta di compenso o indennizzo per eventuali malfunzionamenti o manutenzioni straordinarie che si rendano necessarie all'atto della presa in carico del servizio.

La consegna dell'impianto di illuminazione votiva e l'avvio dell'esecuzione del contratto saranno formalizzati con la redazione di un apposito verbale.

Il concessionario, entro cinque giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto, dovrà provvedere ad avviare le pratiche per la volturazione dell'utenza per la fornitura di energia elettrica collegata al contatore a servizio dell'impianto di illuminazione votiva, da concludersi entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Tutti i costi e gli oneri relativi alla predetta pratica di volturazione si intendono a carico del concessionario.

Articolo 7 - Funzionamento dell'impianto di illuminazione votiva

Il concessionario è tenuto a garantire, anche attraverso lo svolgimento di verifiche periodiche, la perfetta manutenzione ed il regolare funzionamento dell'impianto elettrico a servizio dell'illuminazione votiva, che dovrà essere attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

Articolo 8 - Realizzazione di allacciamenti e nuovi impianti

Il concessionario dovrà provvedere alla realizzazione degli impianti di nuovo allacciamento costituiti dalla derivazione dalla linea principale, dal portalampade e dalla lampadina, mentre qualsiasi accessorio artistico o decorativo resta a carico del richiedente;

le lampade votive devono essere a LED.

Le derivazioni alle lampade dovranno essere eseguite a regola d'arte e le lampade stesse montate sugli appositi portalampade. Le linee sotterranee interessate da fosse di inumazione dovranno essere deviate e/o ripristinate lungo i percorsi di camminamento, sentito l'ufficio tecnico comunale.

Ogni parte degli impianti deve essere conforme alle norme CEI vigenti per materiali, componenti e modalità d'installazione.

Articolo 9 - Attivazione di nuove utenze

L'attivazione dell'utenza per l'apposizione di lampade votive sulle tombe individuate nel presente capitolato d'oneri è subordinata alla sottoscrizione di un contratto tra l'utente ed il concessionario ed alla corresponsione, da parte dell'utente, di un contributo di allacciamento "*una tantum*" e di un canone annuale di abbonamento come indicati all'art. 13.

La domanda per l'attivazione dell'utenza deve essere redatta su un modulo messo a disposizione dal concessionario.

Gli allacciamenti di nuove utenze debbono essere effettuati entro e non **oltre 12 (dodici) giorni** lavorativi dalla data della richiesta da parte dell'utente.

L'ingiustificato ritardo costituisce uno dei casi di penalità per irregolarità del servizio di cui all'articolo 21 del presente capitolato d'oneri.

Inoltre, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, il Comune di Montalto Dora provvederà d'ufficio agli adempimenti necessari, previa notizia alla ditta

concessionaria, con rivalsa sulla medesima dell'ammontare della spesa sostenuta con il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione definitiva.

Articolo 10 - Modifiche all'impianto cimiteriale

Nel corso della durata del contratto, il concessionario è autorizzato a proporre qualsiasi modificazione idonea ad apportare un miglioramento tecnico e tecnologico all'impianto elettrico di illuminazione votiva ricevuto in consegna e di proprietà del Comune di Montalto Dora. A tal fine, il concessionario è tenuto a richiedere parere tecnico al Comune, che dovrà autorizzare gli interventi proposti.

Le modifiche eventualmente autorizzate, ai sensi del comma precedente, dovranno essere eseguite a cura e spese del concessionario e, alla scadenza della concessione, le opere realizzate rientreranno nella proprietà del concedente.

Articolo 11 - Ripristini, rimborsi e riparazione danni ai manufatti cimiteriali

Ogni guasto recato in occasione della installazione degli impianti, o di riparazione degli stessi, ai manufatti cimiteriali ed in genere a quanto di proprietà comunale e privata dovrà essere riparato a spese e cura del concessionario.

In caso di inadempimento, l'Ente provvederà d'ufficio ai ripristini e alle riparazioni necessarie, con rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa a tal fine sostenuta, mediante il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione definitiva corrisposta al Comune.

In caso di guasti, anche dovuti a cause di forza maggiore e non imputabili al concessionario, questi è obbligato a provvedere, a proprie spese, alle riparazioni ed al ripristino del funzionamento degli impianti votivi, non oltre il quindicesimo giorno dal verificarsi del guasto.

Le lampade votive non funzionanti devono essere immediatamente sostituite a cura e spese del concessionario e, comunque, non **oltre 6 (sei) giorni** lavorativi dalla segnalazione dello spegnimento

Articolo 12 - Oneri ed obblighi per la gestione degli impianti e del servizio

Il concessionario è obbligato:

- 1) alla gestione di tutti gli impianti di illuminazione cimiteriale votiva, presenti e futuri, delle sepolture private al coperto ed allo scoperto, delle tombe o campi comuni, cellette ossario e loculi, presso il cimitero comunale;
- 2) all'installazione di nuove lampade votive, su richiesta dei privati interessati;
- 3) alla volturazione del contatore dell'energia elettrica a servizio dell'impianto di illuminazione votiva, sostenendo tutti gli oneri per l'attivazione del contratto da sottoscrivere con l'Ente erogatore.
- 4) Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica.
- 5) Il Comune rimane altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario entrante e il concessionario uscente, per ogni e qualsiasi tipo di controversia che

dovesse insorgere, ritenendosi fin d'ora sollevato da qualsivoglia richiesta di risarcimento e/o indennizzo;

ad assolvere tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per la fornitura e posa in opera dei nuovi allacci ed impianti da installare, con l'osservanza delle norme vigenti in materia e l'esecuzione dei lavori murari di marmista, muratore, scalpellino, verniciatore, pittore, ecc. e quant'altro necessario a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto potrà risultare manomesso ed alterato in dipendenza e conseguenza diretta od indiretta dell'esatto adempimento del servizio.

Come già specificato, ogni parte degli impianti deve essere conforme alle norme CEI vigenti per materiali, componenti e modalità d'installazione;

- 6) a realizzare i lavori di adeguamento e ristrutturazione degli impianti esistenti, di eventuali nuovi impianti e di allacciamento a perfetta regola d'arte, in modo da non arrecare pregiudizio all'estetica del luogo e ai manufatti esistenti;
- 7) a tenere sollevato e indenne il Comune da qualsiasi danno a persone o cose che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione;
- 8) a garantire il funzionamento degli impianti, senza interruzione, giorno e notte, salvo le sospensioni dovute a lavori di manutenzione straordinaria o ad eventi e cause non dipendenti dal concessionario, precisando che le sospensioni di durata superiore alle sei ore dovranno essere comunicate via PEC al Comune di Montalto Dora;
- 9) alla sostituzione diligente e tempestiva delle lampade votive bruciate o, per qualsiasi causa, mancanti;
- 10) alla ricognizione delle utenze esistenti al momento della sottoscrizione del contratto e alla successiva compilazione di un registro informatizzato degli abbonati;
- 11) alla diligente tenuta della contabilità e alla riscossione delle tariffe, che dovranno essere applicate rigorosamente e senza alcuna variazione fatto salvo quanto previsto all'art. 13;
- 12) all'assunzione del personale occorrente per il buon andamento del servizio;
- 13) a trasmettere all'Ufficio Tecnico del Comune di Montalto Dora, entro il 31 gennaio di ogni anno, la distinta delle utenze attive.

In tale elenco, per ciascun abbonato dovranno essere riportati i seguenti dati:

- nome e cognome del defunto e numero di loculo, fossa o tomba di famiglia allacciata al servizio;
 - nome, cognome e indirizzo dell'abbonato;
- 14) a realizzare i nuovi impianti che si rendano necessari in dipendenza di nuove costruzioni o di sistemazione di nuovi campi di sepoltura e comunque ovunque lo esiga il Comune a suo insindacabile giudizio. La direzione dei servizi tecnici comunali darà alla ditta concessionaria le opportune disposizioni per l'allestimento e la presentazione dei progetti esecutivi degli eventuali impianti nelle nuove costruzioni e nei campi comuni;
 - 15) a presentare, alla fine di ogni anno, un elenco documentato dei lavori eseguiti con indicazione dettagliata delle spese sostenute per il riordino e potenziamento degli impianti esistenti e per la costruzione di nuovi impianti;
 - 16) a condurre tutti i lavori di modifica degli impianti, di esercizio e di manutenzione, in modo che non vengano intralciati o ritardati altri lavori nei cimiteri comunali;
 - 17) all'osservanza, per tutta la durata della concessione, dei vigenti regolamenti cimiteriali, di igiene, di polizia mortuaria e di polizia urbana, nonché di tutte le norme che disciplinano la materia;
 - 18) a presentare, prima dell'inizio del servizio, del POS relativo ai lavori che verranno eseguiti, come previsto dalla normativa vigente, e del nominativo del Direttore di cantiere. Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti dovrà essere presentata la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/2008 e s.m.i. completa di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente incluso il progetto firmato da un tecnico abilitato.

Sono altresì a carico del concessionario:

- gli oneri derivanti dall'acquisto, noleggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature che si riterrà opportuno impiegare per l'espletamento del servizio;
 - gli oneri per l'istruzione dei propri addetti alle norme di sicurezza ed igiene vigenti, anche in merito all'utilizzo di mezzi di protezione individuale necessari all'espletamento dell'attività, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. provvedendo altresì a dare comunicazione al Comune di Montalto Dora dei nominativi di: datore di lavoro, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori;
- 19) a garantire che il trattamento dei dati personali sia conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- 20) a corrispondere al concedente, entro e non oltre il 31.01 di ogni anno, il corrispettivo di concessione relativo all'anno precedente, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e ss. del presente capitolato d'oneri.

Articolo 13 - Tariffe

Le tariffe in vigore alla data odierna sono le seguenti, come deliberate dalla Giunta Comunale unitamente al presente capitolato:

- ❖ tariffa da corrispondere *una tantum* per spese di allacciamento:
 - ossari e cinerari: € 35,00 compresa I.V.A. per ogni punto luminoso;
 - riattivazioni: € 15,00 compresa I.V.A. per ogni punto luminoso;
 - loculi: € 50,00 compresa I.V.A. per punto luminoso;
 - lapidi: € 80,00 compresa I.V.A. per punto luminoso;
 - tombe di famiglia: € 130,00 compresa I.V.A. per ogni punto luminoso oltre il primo;
- ❖ tariffa annuale di abbonamento per ciascuna lampada votiva installata: €/cad 18,00 oltre IVA.

Le tariffe si intendono comprensive di ogni spesa o imposta o costo di spedizione a mezzo posta, fatta eccezione per le spese per il pagamento tramite bollettino postale e l'IVA sulla tariffa annuale di abbonamento.

Le utenze in essere al momento della presa in carico del servizio si intendono già allacciate e pertanto non potrà essere richiesto ai titolari alcun nuovo contributo fisso d'impianto.

È fatto assoluto divieto al concessionario chiedere o incassare dagli utenti importi di allacciamento e/o abbonamento in misura diversa da quella prevista dalle tariffe in vigore.

La violazione del presente divieto comporta l'immediata decadenza dalla concessione.

A partire dal secondo anno le tariffe potranno essere adeguate, su richiesta del concessionario, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT superiore al 3%. Tale aggiornamento annuale delle tariffe dovrà essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale, previa ricezione di motivata richiesta avanzata dal concessionario entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di ciascun anno.

Articolo 14 - Condizioni generali di abbonamento

Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza ha la durata minima di un anno. Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese:

- la pulizia e la manutenzione della lampada;
- le riparazioni della lampada;
- il ricambio delle lampadine;
- il consumo di energia elettrica;
- la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e le riparazioni della rete e degli impianti di trasformazione e distribuzione;
- l'assistenza tecnica e commerciale agli utenti in fase di abbonamento e di gestione del servizio. Sono escluse l'I.V.A. e le spese postali di domicilio che andranno sommate al canone, nonché le spese di incasso a carico dell'ente.

Le esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al concessionario risolvono di diritto l'abbonamento.

L'importo per il canone di abbonamento per ogni lampada ad accensione continua dovrà essere versato anticipatamente tramite bollettino di pagamento inviato dal concessionario.

Nel canone saranno comprese, oltre alle spese per il consumo di energia elettrica, anche quelle di manutenzione ordinaria, la sostituzione delle lampadine bruciate e tutte le riparazioni necessarie per danni non causati dall'utente.

Qualora la decorrenza dell'abbonamento intervenga durante l'anno, l'utente pagherà, oltre al contributo di allacciamento, tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento.

L'eventuale disdetta del servizio da parte dell'utente dovrà essere notificata alla ditta concessionaria almeno un mese prima della scadenza del periodo di canone dell'abbonamento.

Le esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al concessionario da parte dell'utente risolvono di diritto l'abbonamento.

L'ingombro delle lanterne nei loculi e colombari deve corrispondere alle norme di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

Articolo 15 - Modalità di pagamento dei diritti di abbonamento e delle tariffe di allacciamento

I pagamenti delle tariffe di abbonamento e di allacciamento al servizio dovranno essere effettuati dall'utente mediante versamento in un apposito conto corrente postale identificativo degli introiti relativi al Comune di Montalto Dora, intestato espressamente al concessionario.

Il concessionario dovrà predisporre per gli utenti appositi bollettini di conto corrente postale che dovranno riportare la causale del pagamento e l'articolazione della somma pagata in diritti di allacciamento, canone di abbonamento ed I.V.A.

Articolo 16 - Canone di concessione e modalità di pagamento

Il canone di concessione annuale da corrispondere al Comune di Montalto Dora è costituito da una quota percentuale sull'importo fatturato complessivamente ogni anno dalla ditta concessionaria agli abbonati per l'erogazione del servizio, esclusi gli introiti per i diritti di primo impianto e per riallacciamento.

La quota percentuale sull'importo fatturato di cui al punto precedente è oggetto di offerta.

A base di gara è posto un valore minimo annuale del canone di concessione pari al 10% (dieci per cento).

Il mancato versamento del canone di concessione entro il 31 gennaio di ogni anno comporta la decadenza dalla concessione con risoluzione del relativo contratto oltre all'escussione della garanzia.

Articolo 17 - Contratto e avvio del servizio

La stipula del contratto di concessione deve aver luogo entro 45 (quarantacinque) giorni dall'aggiudicazione definitiva. Il servizio potrà essere preso in carico dal concessionario in via anticipata rispetto alla data di stipula del contratto, purché siano state regolarmente ultimate le operazioni di gara e conclusa l'aggiudicazione per efficacia.

Dato il carattere di improrogabilità e di pubblico interesse del servizio, il Concessionario sarà tenuto al rispetto scrupoloso dei tempi di esecuzione; eventuali ritardi saranno sanzionati con le modalità stabilite dal successivo art. 22.

Le spese di registrazione, comprensive di tutti gli oneri inerenti e conseguenti comprese tasse e imposte di ogni genere e spese di pubblicità di gara, sono a carico del concessionario.

Articolo 18 - Cessione della concessione

L'aggiudicatario non potrà, a pena di revoca della concessione, cedere ad altri il contratto di concessione di cui all'oggetto.

Nel caso in cui il concessionario sia oggetto di trasformazione aziendale, cessione di azienda o di ramo di azienda o di ogni altra mutazione che ne modifichi la personalità giuridica, le parti potranno concordare il trasferimento della concessione, fatta salva l'inderogabile possibilità per il Comune di dichiarare la decadenza della concessione medesima nel caso in cui la trasformazione/modifica societaria del concessionario risulti pregiudizievole alla prosecuzione del servizio.

Articolo 19 - Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto, il concessionario costituisce - sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 - una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva dovrà avere validità temporale pari almeno alla durata della concessione e dovrà in ogni caso avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del concedente. Essa resterà vincolata fino al termine della concessione e all'avvenuta riconsegna al concedente di tutti gli impianti oggetto del servizio.

La polizza stipulata dal concessionario dovrà operare "a prima richiesta" e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del concedente.

Il concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio e il relativo incameramento avrà luogo con atto unilaterale del concedente, senza necessità di dichiarazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 117, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 20 - Assicurazioni contro infortuni e danni - Responsabilità civile

Il concessionario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati al concedente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il concedente da qualsiasi obbligazione nei confronti dei terzi.

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'ente concedente.

Al fine di poter procedere alla sottoscrizione del contratto, l'impresa aggiudicatrice dovrà presentare copia della polizza assicurativa, stipulata nella forma "Contractors All Risks" per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a € 2.000.000,00.

La polizza dovrà avere ad oggetto la responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti per tutti i rischi derivanti dall'attività di gestione delle prestazioni affidate e per ogni danno alle opere preesistenti.

Ogni onere relativo alla stipula della predetta polizza deve essere considerato a carico del concessionario e la regolare costituzione della garanzia dovrà essere documentata dal concessionario prima della stipulazione del contratto e coprire l'intera durata della concessione.

Articolo 21 - Obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali e infortunistici

Il concessionario è obbligato:

- alla corretta applicazione, al proprio personale dipendente, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento;
- ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- a garantire l'adeguata organizzazione e formazione del proprio personale dipendente;
- a sottoscrivere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

Il concessionario è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed infortunistici per il personale dipendente.

Articolo 22 - Penalità

Per le violazioni di seguito indicate verranno applicate le seguenti penali:

- a) per ritardo nell'allacciamento di nuove utenze superiori a 12 (dodici) giorni lavorativi, € 50,00 (cinquanta//00);
- b) per ritardo nella sostituzione di lampadine guaste superiore a sei giorni lavorativi, € 5,00 (cinque//00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento.

L'applicazione della penale è preceduta dalla formale contestazione scritta, da parte del Comune, della violazione accertata.

Trascorso il termine di 10 (dieci) giorni per la trasmissione delle controdeduzioni scritte da parte del concessionario, il Responsabile Unico del Progetto applicherà la penale con provvedimento motivato, con ingiunzione del termine di pagamento, scaduto infruttuosamente il quale il Comune potrà rivalersi sulla garanzia definitiva.

Articolo 23 - Interruzione del servizio

Trattandosi di pubblico servizio, lo stesso non può essere interrotto.

In presenza di cause di forza maggiore che ne impediscano la regolare esecuzione, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio competente.

In caso di ritardato avviamento o interruzione del servizio imputabile a cause di forza maggiore, superiore a due giorni consecutivi, verrà applicata la penale di € 150,00 (centocinquanta//00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento.

In caso di interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore, il Comune di Montalto Dora provvederà d'ufficio agli adempimenti necessari, previa notizia al concessionario, con spese a carico del medesimo oppure, in caso di mancato pagamento, con rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa a tal fine sostenuta, mediante il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione definitiva corrisposta al Comune.

Articolo 24 - Mezzi e personale per effettuare il servizio

Il servizio dovrà essere effettuato con puntualità e cura, con attrezzature, materiali ed utensili forniti dal concessionario, anche in occasione di sopralluoghi e collaudi.

Il personale del concessionario addetto alla gestione dei servizi deve essere in possesso dell'adeguata professionalità e competenza e delle eventuali abilitazioni occorrenti.

Articolo 25 - Risoluzione della concessione

La risoluzione del contratto opera ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 1453 c.c.

È motivo di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto della Ditta appaltatrice al verificarsi delle seguenti condizioni:

- ❖ manifesta inidoneità o incapacità nell'esecuzione delle prestazioni;
- ❖ cessione della concessione a terzi;
- ❖ mancato rispetto delle tariffe da applicare agli utenti delle lampade votive;
- ❖ mancato o ritardato pagamento del canone di concessione al Comune di Montalto Dora;
- ❖ inadempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato;
- ❖ scarsa manutenzione degli impianti elettrici votivi che si riflette sul regolare funzionamento degli stessi;
- ❖ fallimento o pronuncia d'insolvenza della Ditta appaltatrice, accertata con sentenza del Tribunale. Il contratto di appalto dovrà prevedere tale clausola di risoluzione espressa con facoltà potestativa dell'Amministrazione Comunale di avvalersene.

Articolo 26 - Controversie

Ove dovessero insorgere controversie tra il Comune di Montalto Dora e il concessionario in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Ivrea.

Articolo 27 - Disposizioni finali

Per il periodo di vigenza del contratto il concessionario gestirà il servizio di illuminazione votiva secondo le regole del presente capitolato tecnico.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato tecnico, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., nel Codice Civile e nelle altre leggi, regolamenti o principi vigenti in materia.

Articolo 28 - Trattamento dei dati personali

La Stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 - GDPR, nomina il concessionario titolare autonomo del trattamento dei dati nell'espletamento del servizio affidato con la presente procedura.

Il concessionario, con la sottoscrizione del presente documento, accetta la nomina e si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e al Reg. UE 2016/679 - GDPR, impegnandosi ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e ad adottare le misure tutte ivi contemplate, ai fini del trattamento e della protezione dei dati personali oggetto di trattamento.

Il Comune di Montalto Dora informa il concessionario, ai sensi delle sopra citate normative, che il trattamento dei relativi dati personali sarà limitato esclusivamente a quanto necessario per lo svolgimento dell'attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia correlati e conseguenti alla presente procedura.

S:\UFF_TEC\OOPP\CIMI_GES\LAMPADE VOTIVE\GARA LAMPADE VOTIVE\CAPITOLATO.doc

Piazza IV Novembre n. 3

Tel. 0125 65 00 14 int. 4

tecnico@comune.montalto-dora.to.it